

Informativa per la Clientela residente nel territorio:

- **della provincia di Catania**
- **della provincia di Messina**
- **della provincia di Palermo**
- **della provincia di Trapani**

in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi a partire dal 23 luglio 2023.

Con il presente avviso si informa che con l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.078 , è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2024 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi a partire dal 23 luglio 2023 nei territori sopra citati.

Tale Ordinanza prevede (articolo 5) per i soggetti titolari di mutui chirografari e ipotecari relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti.

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro la cessazione dello stato di necessità e dovrà essere assistita da un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall'immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l'attivazione della sospensione, da inviare al seguente indirizzo PEC: ibmitaliaservizifinanziari@legalmail.it

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta. La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta. L'importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.